



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

COMMISSIONE AFFARI GENERALI

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.
PROPOSTE AGGIUNTIVE.**

PREMESSE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08/03/2019, in esecuzione delle direttive fornite con nota in data 28/01/2019, prot. n.2662, al responsabile pro tempore dei servizi cimiteriali, è stata approvata la proposta di modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale da sottoporre al Consiglio Comunale, tendente a disciplinare dettagliatamente, in linea con i principi generali del regolamento e in osservanza delle vigenti norme in materia, l'istituto della cointestazione e segnatamente dell'art. 40 bis, a suo tempo introdotto con deliberazione di C.C. n. 17/2018. Contestualmente alla nuova disciplina dell'art. 40 bis, con la medesima deliberazione, sono state proposte alcune modifiche di ordine generale, correlate alla sopravvenuta normativa attinente la separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione.

La Commissione,

- preso atto della citata proposta di modifica, sulla scorta delle informazioni fornite dal responsabile dei servizi cimiteriali nel corso delle precedenti sedute del 3 e 17 maggio 2019;
- avendo riscontrato la sostanziale carenza di norme disciplinanti aspetti gestionali, aventi anche valenza economica, che, ove non opportunamente affrontati, potrebbero comportare, oltre al manifestarsi di comportamenti difformi alle norme regolamentari, potenziali danni erariali per l'Ente;
- effettuato un approfondimento collegiale delle problematiche emerse;

ha elaborato le seguenti proposte integrative di modifica del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, che si ritengono altrettanto urgenti e necessarie per garantire una maggiore trasparenza ed economicità del servizio:

- **Art. 44, introduzione del comma 1bis** avente il seguente contenuto:

1bis. Trascorsi i termini di cui al comma 1, la concessione dell'area decade e la stessa ritorna nella disponibilità del Comune per nuove assegnazioni. Ove l'area non sia stata ancora assegnata, il concessionario originario o i rispettivi aventi causa, potranno presentare richiesta motivata di riassegnazione in proprio favore. Se accolta, la riassegnazione comporterà il pagamento in favore del Comune di una somma pari all'importo di concessione dell'area secondo le tariffe vigenti e la stipula di nuovo atto di concessione in favore dell'istante. L'istanza di riassegnazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/12/2019.

Motivazione: con tale disciplina, si intende superare il vuoto normativo che ha giustificato, sulla scorta di direttive sindacali impartite con annotazione a margine della nota prot. 28186 del 23/09/11, la concessione di una ulteriore proroga di anni uno rispetto ai termini già previsti dal comma 1 dell'art.44. Proroga di fatto "sine die" in ragione della mancata individuazione dei termini di presentazione dell'istanza che la richiede. Con il comma 1 bis si vuole altresì tutelare anche l'aspetto economico, in quanto laddove tale riassegnazione venga effettuata, darà luogo esclusivamente ad una forma di prelazione, fermo restando il versamento del diritto di concessione secondo le tariffe vigenti. Viene altresì previsto un limite temporale alla presentazione delle istanze di riassegnazione per evitare il protrarsi, come in passato, di tali situazioni anomale.

- **Art. 45, viene così sostituito:**

1. Le tombe di famiglia, i monumenti ed i loculi non potranno essere oggetto di cessione tra privati. È facoltà del concessionario o dei suoi aventi causa rinunciare, per documentate motivazioni, alla concessione dell'area cimiteriale ove è stato realizzato un sepolcro familiare; in tal caso è obbligo del concessionario o dei suoi aventi causa provvedere a sue spese alla estumulazione delle salme, dei resti ossei e delle ceneri dei familiari defunti occupanti il sepolcro per la loro traslazione in altri loculi, cellette o urne cinerarie dipendenti da tombe private o edifici sepolcrali comunali site del nostro o in altro cimitero.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà a mezzo di propri uffici e ove ne venga fatta richiesta, in contraddittorio con un tecnico indicato dal rinunciataro, alla valutazione economica del manufatto che assegnerà ad altro cittadino che, in relazione alle ordinarie procedure adottate dall'Amministrazione, ne abbia diritto.
3. Il nuovo assegnatario, prima della stipula del contratto di concessione verserà alla Tesoreria Comunale il canone di concessione dell'area cimiteriale, calcolato secondo la tariffa vigente al momento della stipula del contratto di concessione in uso novantennale, nonché l'importo del valore del manufatto che sarà riversato per intero al precedente concessionario o ad i suoi aventi causa.
4. Ove la rinuncia riguardi solo parte di una tomba o di un monumento di famiglia (cappella, edicola ec...), il nuovo assegnatario, prima della stipula del contratto di concessione sarà tenuto a versare alla Tesoreria Comunale un canone di concessione dell'area cimiteriale, calcolato secondo la tariffa vigente al momento della stipula e per un superficie proporzionale al numero di loculi concessi.

Nei casi di abbandono o di scadenza novantennale in cui non sia possibile individuare gli aventi causa sul sepolcro, il concessionario sarà tenuto a versare in favore del Comune, oltre al canone di concessione dell'area cimiteriale, anche l'importo del valore del manufatto opportunamente determinato in relazione alla vetustà ed allo stato manutentivo”.

Motivazione: Il nuovo testo dell'art.45 riconosce ai concessionari la proprietà sull'edificio sepolcrale in relazione al diritto discendente dalla concessione dell'area cimiteriale, assimilabile ad un diritto reale di superficie su suolo pubblico. Con tale distinguo, fermo restando il regime di demanio pubblico sancito dall'art.824 del C.C., verrebbe disincentivata l'eventuale compravendita tra privati che, anche in buona fede, potrebbero equivocare sulla natura del titolo di concessione, garantendo la titolarità del Comune nell'assegnazione ed il versamento del canone determinato dell'Ente e del valore del manufatto edilizio. Verrebbe altresì ottimizzata la potenzialità dei manufatti esistenti, resi disponibili ed in forma trasparente per nuove assegnazioni in favore dei soggetti aventi titolo .

- **Art. 47, introduzione del comma 2bis** avente il seguente contenuto:

2bis. Il diritto di concessione individuale di loculi nelle colombarie comunali decade altresì qualora la salma dell'intestatario venga esumata, per scelta degli eredi e fermo restando il decorso dei termini di legge, prima della scadenza cinquantennale.

Motivazione: con tale disciplina si intende specificare che anche nel caso di esumazione antecedente il termine previsto di anni 50, i loculi delle colombarie rientrano nella disponibilità del Comune. Si vuole così, evitare che, equivocando circa i termini della concessione, i concessionari e loro aventi titolo possano erroneamente percepire che i loculi, nel caso in specie, risultino diversamente utilizzabili e/o cedibili a terzi.

- **Art.47bis, nuova introduzione** avente il seguente testo:

1. I loculi delle colombarie comunque rientrati nel possesso del Comune, ove non venga richiesto il rinnovo della concessione, potranno essere assegnati a nuovi richiedenti e/o utilizzati per assegnazioni provvisorie.
2. La tumulazione provvisoria in un loculo disponibile potrà essere effettuata a richiesta dei familiari dei defunti e previo pagamento di un canone annuo di concessione da prevedersi nel tariffario.
3. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per feretri estumulati da sepolcri familiari ove dovranno essere effettuati lavori di ripristino;

- per feretri in attesa di essere tumulati in sepolcro privato in corso di edificazione e fino alla agibilità dello stesso;
 - per accertata indisponibilità di altra sede per la tumulazione al momento del decesso.
4. La durata della concessione provvisoria è fissata dai Servizi Funebri e Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e purché non superi i 24 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
 5. Il canone di utilizzo è calcolato in misura annua, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni sono computate come anno intero.
 6. Verranno adibiti a deposito provvisorio i loculi comunali liberi al momento della sepoltura.
 7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto la disponibilità di altra sede per la tumulazione, potrà essere concessa la conversione della tumulazione provvisoria in definitiva, previo pagamento del canone previsto per l'ordinaria concessione cinquantennale che decorrerà dalla data di cessazione della tumulazione provvisoria.
 8. Previo accertamento da parte dei servizi cimiteriali verrà effettuata una ricognizione generale delle tumulazioni provvisorie effettuate in assenza della presente disciplina, invitando i parenti dei deceduti a regolarizzare le rispettive posizioni, previo versamento del canone annuo, decorrente dalla data di modifica del Regolamento, in vista di una prossima estumulazione o versamento del canone di concessione per l'ordinaria validità cinquantennale, decorrente dalla data di effettiva tumulazione del feretro nel loculo interessato, ove non sia nella disponibilità degli stessi altra sede per la tumulazione.

Motivazione: con tale articolo si intende disciplinare un aspetto gestionale di rilevanza amministrativo-contabile particolarmente cogente. Infatti, in assenza di una specifica regolamentazione, sono state effettuate assegnazioni provvisorie di loculi cimiteriali in ragione delle necessità di tumulare i feretri di persone decedute che non avevano diversa sede di tumulazione. Ne consegue che non potendosi procedere alla esumazione i feretri risultano, a distanza di tempo, tuttora tumulati in tali loculi, in assenza di specifica concessione e/o pagamento del canone di concessione dovuto. Appare pertanto evidente la necessità di regolamentare tali attività pregresse, disciplinando altresì quelle future a tutela della pubblica amministrazione.

- **Introduzione delle seguenti norme transitorie:**

**“Art. 49bis – Norme transitorie
(Formalizzazione situazioni di fatto)**

1. È riconosciuto il diritto d'uso di sepoltura di posti salma individuali o di porzioni di sepolcri ottenuto sulla scorta di autorizzazioni alla tumulazione, scritture private o cointestazioni effettuate a diverso titolo e per le quali non sia stato versato alcun canone di concessione in favore del Comune di Rosolini, purché si proceda ad una formalizzazione straordinaria delle situazioni di fatto venutesi ad instaurare.
2. Qualora l'intestatario originario e gli eredi aventi titolo non abbiano più interesse a mantenere la concessione dell'area, dovranno essere prodotte specifiche dichiarazioni di rinuncia da parte di tutti gli aventi titolo sulla concessione originaria. Contestualmente, ai fini della formalizzazione della concessione dell'area in favore dei beneficiari di tali tumulazioni, i parenti aventi titolo potranno presentare istanza di concessione tendente a sanare definitivamente tale condizione di fatto, richiedendo, in relazione dell'effettiva e documentata tumulazione nel sepolcro di un proprio congiunto, l'assegnazione dell'area medesima. Nel caso in specie i beneficiari della tumulazione, ai fini dell'intestazione della concessione, saranno tenuti al pagamento del solo canone in base al tariffario vigente al momento della presentazione della richiesta.
3. La presente disciplina verrà applicata a tutte le situazioni di fatto antecedenti l'approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale.
4. Le istanze di regolarizzazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/12/2019.

Motivazione: con tale articolo si intende regolarizzare una serie di posizioni anomale determinate, in epoca passata e in misura più contenuta, anche nel recente, dalla carenza di aree per nuove concessioni. Tale carenza ha infatti contribuito ad alimentare, seppure in buona fede, il ricorso a misure temporanee, quali la cointestazione e/o l'autorizzazione alla tumulazione per "benemeranza" nei confronti dei deceduti, che rischiano di produrre transazioni improprie di aree e manufatti funerari rispetto ai quali gli intestatari originari hanno, di fatto, seppure informalmente, rinunciato o intendono rinunciare.

Con le presenti norme transitorie risulterà possibile regolarizzare tali posizioni previo versamento in favore del Comune del canone di concessione determinato secondo il tariffario vigente. Trattandosi di regolarizzazione di situazioni di fatto, non verrebbe prevista alcuna valutazione e compensazione del valore del manufatto funerario, viceversa prevista dalla disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 45.

• **Introduzione della seguente norma:**

"Art.91 – Istituzione sale private per il commiato

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi funebri possono realizzare e gestire servizi per il commiato.
2. L'autorizzazione per l'apertura e gestione di sale di commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute è rilasciata dal SUAP del Comune, previa acquisizione di tutti i pareri necessari specie da parte del Servizio di Igiene dell'A.S.P., ai soggetti già autorizzati allo svolgimento di attività funebri a condizione che:
 - la sala, provvista di tutte le autorizzazioni Igienico Sanitarie, sia adeguatamente illuminata, ventilata e dotata dei requisiti previsti dall'art.65, co.2, del D.P.R. 285/1990 e dei requisiti minimi strutturali e impiantistici di cui all'allegato 1 al D.P.R. 14 gennaio 1997, ivi compreso l'impianto di illuminazione di emergenza;
 - il servizio mortuario disponga di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente. In termini di accessibilità deve essere consentita l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto all'organizzazione dei percorsi interni alla struttura e deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori;
 - il servizio sia dotato dei seguenti requisiti minimi:
 - a) locale osservazione/sosta salme;
 - b) camera ardente/onoranze funebri al feretro;
 - c) locali per il personale con servizi igienici;
 - d) servizi igienici per i parenti;
 - i locali devono essere dotati dei requisiti impiantistici previsti dalle norme vigenti, incluso condizionamento ambientale che assicuri valori igrometrici della temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per gli ambienti con presenza di salme, umidità relativa 60% +/- 5 e ricambi aria/ora esterna 15 v/h;
 - durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza, anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, per il rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
3. L'Impresa funebre che esegue il trasferimento ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficiale dello Stato Civile e al medico necroscopico la nuova sede ove la salma è stata trasferita per l'osservazione.
4. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Il Comune vigila sul corretto funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'A.S.P. per quanto riguarda le competenze igienico-sanitarie.
6. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, chiusa in cassa.
7. Il gestore della sala per il commiato è tenuto a trasmettere al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i relativi servizi.

8. La sala del commiato può essere aperta, per l'accesso dei visitatori, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00; nella stessa potranno essere celebrati riti funebri diversi da quelli cattolici e possono essere allocati oggetti sacri consoni al rispetto delle diverse etnie religiose.

Motivazione: con tale articolo si intende dare riscontro alle esigenze manifestate dagli operatori locali che, così come nei Comuni limitrofi, intendono ampliare i servizi forniti agli utenti con l'apertura di sale per il commiato ove poter effettuare, come di consueto, le visite di parenti ed amici che intendono manifestare il proprio cordoglio ai parenti del defunto. Tali ambienti, in ragione della disciplina su esposta, risulterebbero adeguati allo scopo e presenterebbero tutti i servizi rivolti all'utenza ed al personale, oltre che ai servizi strettamente correlati alla preparazione della salma e non ultimo condizioni ottimali per il periodo di osservazione della stessa, sopperendo all'eventuale carenza di locali idonei da parte dei congiunti del defunto ed ai consequenziali disagi determinati dall'afflusso dei visitatori, consentendo, altresì, la celebrazione in loco dei riti funebri consentiti all'infuori dei luoghi di culto.

Rosolini li 6 giugno 2019

La COMMISSIONE


diritto personalissimo di visita sepolcrale (per esercitare la pietas verso il defunto; cd. diritto di sepolcro secondario) che appartiene a tutti gli eredi del defunto e non può essere oggetto di atti di autonomia privata, né può essere impedito o limitato in alcun modo, dal diritto di proprietà sull'edificio sepolcrale, il quale, in quanto assimilabile ad un diritto reale di superficie su suolo pubblico, è di norma disponibile, salva la necessità della voltura della concessione cimiteriale.

Nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e perciò, opponibile, *iure privatorum*, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A. nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero, impongono o consigliano alla P.A. di esercitare il potere di revoca della concessione.

(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 8197 del 7 ottobre 1994)